

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 novembre 2021, n. 782

Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI).

OGGETTO: Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di *governance* per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTA legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999: *“Norme sul governo del territorio”*

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: *“Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di Contabilità”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: *“Legge di Stabilità regionale 2021”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”* come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 247 dell'11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II);

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”);

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”, ed in particolare l’art. 5, con il quale sono stabiliti principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2018/2001/UE e l’articolo 12, recante principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2019/944/UE;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: “*Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, avente ad oggetto: “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante: “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante: “*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, avente ad oggetto: “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, recante: “*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante: “*Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale*”;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n.1, recante: “*Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione*”;

VISTA la legge regionale 5 agosto 2021, n. 14 recante: “*Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali*” ed in particolare l’art. 75 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili e successive modifiche*”), comma 1, lettera c), che ha inserito nella legge regionale n. 16/2011, l’articolo 3.1.1 il quale dispone, al comma 1, che nelle more dell’entrata in vigore del *Piano Energetico Regionale* (PER) e del recepimento della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il “*Gruppo tecnico interdisciplinare (GTI) per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER*”, ovvero delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, secondo le modalità e con i compiti di cui ai successivi commi 2 e 3;

VISTO il *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC)*, predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, in cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali fissando tra l'altro al 2030 l'obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43% e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 98, recante: "*Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Approvazione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER Lazio)" e dei relativi allegati ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.38 del 22 dicembre 1999.*";

PREMESSO che:

- il *PNIEC* definisce un percorso di sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili (FER) al fine di conseguire al 2030 l'obiettivo di copertura (30%) del consumo finale lordo da fonti rinnovabili, prevedendo l'implementazione di una serie di misure atte a favorire tale crescita verso l'obiettivo nazionale di 33 Mtep (cioè, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), all'orizzonte temporale dato;
- nell'ambito del contributo delle FER al soddisfacimento dei consumi finali lordi al 2030, viene confermato il ruolo trainante del settore elettrico, con una quota-obiettivo pari al 55%, seguito dal settore termico e da quello dei trasporti;
- le aspettative di crescita della generazione elettrica da fonti rinnovabili, stando al target dichiarato di 187 TWh (cioè, Terawattora) nel 2030, si basano soprattutto sul contributo incrementale del fotovoltaico, con una prospettiva di triplicazione della generazione rispetto allo stato attuale, e dell'eolico, con un obiettivo di raddoppio, mentre per le altre fonti energetiche rinnovabili si prevede una crescita più contenuta della potenza aggiuntiva geotermica e idroelettrica unitamente ad una leggera flessione delle bioenergie;
- stante l'entità degli obiettivi di sviluppo da conseguire nonché la tipologia di fonti interessate dalle maggiori prospettive di crescita e la conseguente necessità di ampie porzioni territoriali da adibire alla localizzazione degli impianti, il *PNIEC* annovera tra le misure atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi l'individuazione delle "*superfici e delle aree idonee e non idonee*";
- in particolare, gli obiettivi nazionali di sviluppo delle FER elettriche saranno perseguiti definendo un quadro regolatorio nazionale che stabilisca criteri da condividersi con le Regioni, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, dell'ambiente e dei corpi idrici;
- le Regioni, sulla base del quadro regolatorio nazionale di cui sopra, procederanno all'individuazione delle "*superfici e aree idonee e non idonee*" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi;
- con riferimento al recepimento della direttiva 2018/2001/UE sulle fonti energetiche rinnovabili (RED II), la legge 22 aprile 2021 n. 53, all'art. 5 dispone una delega specifica al Governo a prevedere la definizione di una disciplina e i criteri in base ai quali le Regioni e le Province Autonome possano successivamente procedere all'individuazione di specifiche "*superfici e aree idonee e non idonee*" per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER);
- al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel *PNIEC*, rispettando i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il Ministero dello sviluppo

economico ha costituito un *Gruppo di Lavoro aree idonee e non idonee* a cui partecipano rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo economico, dell'ambiente, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e delle Regioni Sardegna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Basilicata, la cui attività è già in corso;

CONSIDERATO che, anche a seguito del sempre più elevato numero di istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di grande potenza e di notevole occupazione di suolo, risulta indispensabile procedere all'individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee alla localizzazione della fonte solare fotovoltaica, al fine di salvaguardare alcune parti del territorio regionale dalla proliferazione incontrollata dei predetti impianti;

ATTESO che, secondo quanto disposto dal sopraindicato art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i., il Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER è costituito con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di transizione ecologica ed è composto da rappresentanti delle diverse direzioni regionali competenti per materia, con il compito di:

- a) fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee ai sensi dei commi 3 e 4 bis dell'articolo 3.1, in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del PTPR, in particolare, adottando i seguenti criteri:
 - 1) tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT);
 - 2) minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;
 - 3) tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola, anche mediante l'utilizzo di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture;
 - 4) per gli impianti fotovoltaici collocati a terra insistenti in aree agricole, la disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell'impianto, inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola;
 - 5) localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;
 - 6) localizzazione area idonea secondaria nei territori classificati dal PTPR come "*Paesaggio agrario di continuità*", ossia caratterizzati dall'uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo;
- b) effettuare un'analisi delle aree potenzialmente idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili previsti dalla normativa europea e statale vigente, in armonia con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed in coerenza con i criteri ivi previsti, nonché con le disposizioni del P.T.P.R.;
- c) valorizzare e promuovere le innovazioni tecnologiche, in particolare dell'agro-voltaico, per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, nonché i progetti che prevedono

l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati, o comunque il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

RITENUTO necessario, pertanto:

- dare avvio al processo di individuazione nel territorio regionale delle superfici e aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030 nell'ambito degli obiettivi nazionali del PNIEC;
- istituire, come previsto dal citato art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i., un Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) in cui siano rappresentate le diverse competenze regionali in materia ambientale, paesaggistica, agricola, di difesa del suolo oltreché energetica, al fine di permettere un confronto collegiale, in considerazione della interdisciplinarietà e della complessità della materia;
- disporre che il suddetto GTI formuli una proposta di individuazione delle superfici ed aree idonee e non idonee FER, che riguarderà, in primo luogo, la localizzazione degli impianti fotovoltaici, ed eolici sulla base dei criteri nazionali che saranno formulati in sede di recepimento della direttiva RED II, contemperando le esigenze di sviluppo energetico delle FER, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
- stabilire che la sopra citata proposta di individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee dovrà esser completata dal GTI nel rispetto dei tempi che saranno definiti in sede di recepimento della direttiva RED II, dando comunque la priorità all'individuazione delle *aree non idonee* nel rispetto della disciplina regionale di cui alla legge n. 16/2011 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno disporre che il citato Gruppo Tecnico Interdisciplinare:

- sia coordinato dal Dirigente dell'Area Sostenibilità Energetica della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;
- sia costituito da referenti delle Direzioni regionali "Ambiente", "Infrastrutture e Mobilità", "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste", "per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica", "Ciclo dei Rifiuti", "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio", "per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca" e "Agenzia regionale di Protezione Civile";
- si avvalga di una Segreteria tecnica istituita nell'ambito della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, quale struttura regionale competente in materia di sostenibilità energetica;
- possa avvalersi del supporto tecnico-scientifico di *Arpa Lazio*, *ASTRAL S.p.A.*, *Lazio Innova S.p.A.* e *Lazio Crea S.p.A.*, dell'eventuale contributo di altre strutture regionali e di altri soggetti esterni quali, a titolo di esempio, i concessionari dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nonché il *GSE* e *RSE*, depositari dei dati inerenti alla localizzazione degli impianti esistenti nei territori e alla disponibilità di risorse energetiche endogene nonché di esperti del

settore e della collaborazione di enti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il documento Allegato 1 “*Componenti del Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono indicate le diverse Direzioni regionali competenti per materia ed i nominativi dei rispettivi rappresentanti individuati quali componenti del Gruppo Tecnico Interdisciplinare di cui trattasi;

CONSIDERATO che la partecipazione al citato Gruppo Tecnico Interdisciplinare ed alla relativa Segreteria tecnica, così come la collaborazione prestata da altre strutture regionali, da esperti del settore nonché da enti pubblici e privati, avviene a titolo interamente gratuito;

CONSIDERATO, pertanto, che dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) di dare avvio al processo di individuazione nel territorio regionale delle superfici e aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030 nell’ambito degli obiettivi nazionali del PNIEC;
- b) di istituire, *ex art.* 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i., il Gruppo Tecnico Interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER, composto dai soggetti così come individuati nel documento Allegato 1 “*Componenti del Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) di disporre che il suddetto Gruppo tecnico interdisciplinare (GTI) formuli una proposta di individuazione delle superfici ed aree idonee e non idonee FER, che riguarderà, in primo luogo, la localizzazione degli impianti fotovoltaici ed eolici, sulla base dei criteri nazionali che saranno formulati in sede di recepimento della direttiva RED II, temperando le esigenze di sviluppo energetico delle FER, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
- d) di stabilire che il citato GTI, secondo quanto previsto dall’art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. dovrà:
 - fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee ai sensi dei commi 3 e 4-bis dell’articolo 3.1, in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del PTPR, in particolare adottando i seguenti criteri:

- 1) tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro- alimentari di qualità, quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT);
 - 2) minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;
 - 3) tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola, anche mediante l'utilizzo di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture;
 - 4) per gli impianti fotovoltaici collocati a terra insistenti in aree agricole, la disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell'impianto, inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola;
 - 5) localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;
 - 6) localizzazione area idonea secondaria nei territori classificati dal PTPR come "Paesaggio agrario di continuità", ossia caratterizzati dall'uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo;
- effettuare un'analisi delle aree potenzialmente idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili previsti dalla normativa europea e statale vigente, in armonia con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed in coerenza con i criteri ivi previsti, nonché con le disposizioni del PTPR;
 - valorizzare e promuovere le innovazioni tecnologiche in particolare dell'agro-voltaico per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, nonché i progetti che prevedono l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati, o comunque il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- e) di stabilire che la sopra citata proposta di individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee dovrà esser completata dal GTI nel rispetto dei tempi che saranno definiti in sede di recepimento della direttiva RED II, dando comunque la priorità all'individuazione delle aree non idonee nel rispetto della disciplina regionale di cui alla legge n.16/2011 e s.m.i.;
 - f) di stabilire che il GTI si possa avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, del supporto tecnico-scientifico di *Arpa Lazio*, *ASTRAL S.p.A.*, *Lazio Innova S.p.A.* e *Lazio Crea S.p.A.*, dell'eventuale contributo di altre strutture regionali e di altri soggetti esterni quali, a titolo di esempio, i concessionari dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nonché il *GSE* e *RSE*, depositari dei dati inerenti alla localizzazione degli impianti esistenti nei territori e alla disponibilità di risorse energetiche endogene nonché di esperti del settore e della collaborazione di enti pubblici e privati;
 - g) di istituire, ai sensi del comma 3, articolo 3.1.1 della legge regionale n. 16 del 2011, la Segreteria tecnica nell'ambito della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità.

La partecipazione al Gruppo Tecnico Interdisciplinare ed alla relativa Segreteria tecnica, così come la collaborazione eventualmente prestata da altre strutture regionali, da esperti del settore nonché da enti pubblici e privati, avviene a titolo interamente gratuito.

La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a notificare la presente deliberazione a tutti i componenti del GTI ed alle strutture di corrispettiva appartenenza, a costituire la relativa segreteria tecnica, nonché a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti e necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013.

Allegato 1

Componenti del *Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER*

	nome	cognome
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità	Ing. Silvio	Cicchelli (nella qualità di Coordinatore)
	Dott.ssa Giuseppina	Colonnelli
	Arch. Manuela	Vecchio
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste	Dott.ssa Agnese	Gnessi
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	Ing. Sabrina	Ferroni
Direzione Regionale Ambiente	Arch. Marco	Rocchi
	Arch. Paola	Pelone
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti	Dott. Geol. Alberto	Orazi
Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica	Ing. Ilaria	Scarso
	Arch. Sandro	Panci (sostituto)
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca	Arch. Manuela	Morbegno
Agenzia Regionale di Protezione Civile	Dott. Geol. Massimo	Toccaceli